

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, RIVA, CAVAZZUTI, TEDESCO TATÒ, LIBERTINI, MAFFIOLETTI, CANNATA, GIUSTINELLI, TOSSI BRUTTI, PASQUINO, ALBERICI, BENASSI, BERTOLDI, BISSO, BRINA, CALLARI GALLI, CARDINALE, CASADEI LUCCHI, CASCIA, CHIESURA, CISBANI, CORRENTI, CROCETTA, DIONISI, FRANCHI, GALEOTTI, GIACCHÈ, GIANOTTI, IANNONE, IMBRÌACO, LONGO, LOPS, LOTTI, MARGHERI, MARGHERITI, MERIGGI, NESPOLO, NOCCHI, SALVATO, SCARDAONI, SCIVOLETTO, SENESI, SPETIČ, SPOSETTI, TORNATI, TRIPODI, VETERE, VIGNOLA, VISCONTI e ZUFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1990

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla organizzazione denominata «Gladio» ed altri analoghi organismi connessi all'operato dei servizi di sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — La vicenda dell'operazione Gladio, ha suscitato e suscita interrogativi gravi nella pubblica opinione e nel Parlamento.

Commentatori non sospetti di partigianeria hanno espresso l'esigenza di chiarimenti profondi. Analoga richiesta è venuta da autorevoli settori della maggioranza di governo. Il segretario del Partito repubblicano ha proposto una Commissione di inchiesta governativa, come fu fatto quando vennero scoperti gli elenchi della loggia segreta P2. L'iniziativa potrebbe essere utile ma non è alternativa all'inchiesta parla-

mentare. Proprio nel caso della loggia P2, vi furono prima una inchiesta amministrativa, una attività ricognitiva della commissione d'inchiesta sull'affare Sindona e poi, infine, un'apposita commissione parlamentare.

Il fatto stesso che il Presidente del Consiglio, su proposta avanzata dal gruppo comunista nella seduta della Camera del 2 agosto scorso, abbia inviato la documentazione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi e sul terrorismo comporta di per sè l'apertura di un'indagine con i poteri e i limiti dell'autorità giudizia-

ria, come dispone l'articolo 2 della legge istitutiva di quella Commissione, in conformità al dettato costituzionale.

Con correttezza la «Commissione stragi» ha immediatamente preso in esame le questioni.

Il problema della opportunità della inchiesta parlamentare è stato quindi superato tanto dall'iniziativa del Presidente del Consiglio quanto da quella della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi.

Si pone invece un secondo problema, se si debba costituire un'apposita commissione d'inchiesta sulla vicenda Gladio oppure se si debba lasciare l'inchiesta alla competenza della «Commissione stragi».

Ad avviso dei proponenti esistono più ragioni per costituire un'apposita commissione d'inchiesta.

La «Commissione stragi» infatti ha competenza a partire dal 1969 mentre, come è noto, l'operazione denominata Gladio risale ad anni precedenti.

La Commissione ha un oggetto specifico, le stragi ed il terrorismo, in parte estraneo alle specifiche esigenze di conoscenza dell'affare Gladio, così come indicate nell'articolo 1 di questa proposta. Indagare sulla Gladio e sulle altre eventuali organizzazioni affini comporta infatti accertamenti che esulano dall'attività della «Commissione stragi» acquisizione di accordi internazionali e di direttive interne degli organismi di sicurezza, indagini sui criteri di reclutamento dei civili e dei militari, sulla effettiva provenienza e destinazione delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, sulle fonti e sulle modalità di finanziamento, sugli uffici che erano effettivamente a conoscenza dell'attività della Gladio, sui rapporti con analoghi organismi di altri Paesi. Evidentemente potrà anche accadere di imbattersi in campi di azione comuni alle due Commissioni in relazione ad eventuali attività eversive facenti capo alle organizzazioni oggetto di questa inchiesta. Si tratterà di coincidenze che si sono già verificate in altri casi e che sono state risolte mediante una intesa tra le Commissioni di inchiesta interessate. Ad esempio la vicenda Cutolo-Cirillo riguardando rapporti tra camorra,

terrorismo e servizi segreti devianti è stata esaminata dalla «Commissione stragi», che si occupa anche del terrorismo e della eversione, e non dalla Commissione antimafia.

La particolarità della materia, oggetto di questa proposta, importa l'esigenza di prevedere la inopponibilità del segreto di Stato per le materie oggetto dell'inchiesta; alla «Commissione stragi», invece, il segreto è opponibile.

Deve rilevarsi, infine, che la «Commissione stragi» ha un carico di lavoro di enorme rilievo: la vicenda Moro, con le questioni connesse al rinvenimento del materiale di via Monte Nevoso; la vicenda Ustica, sulla quale attraverso un lavoro meticoloso e continuo la Commissione è riuscita a porre le premesse per l'accertamento della verità; le ragioni della perdurante impunità delle stragi. È evidente la difficoltà di inserire un altro tema all'interno di quelli già esistenti, tanto più che per evidenti ragioni è necessario che i risultati di questa inchiesta vengano consegnati al Parlamento in tempi particolarmente brevi.

L'articolo 1 indica l'oggetto dell'inchiesta. Si segnala in particolare l'esigenza di indagare non solo sull'organizzazione denominata «Gladio» ma anche su ogni altro organismo clandestino o comunque segreto istituito o di fatto funzionante in Italia con attività connesse a quelle dei servizi di sicurezza.

Si chiede inoltre di accertare il coinvolgimento di tali organismi o di loro singoli aderenti in attività eversive od illegali.

Si chiede infine di accertare ogni modalità organizzativa, addestrativa, strutturale nonché i rapporti con la loggia P2.

Sono stabilite, nell'articolo 2, due distinte fasi nei lavori della Commissione. Entro 60 giorni dal suo insediamento essa deve presentare al Parlamento una relazione sulle questioni più urgenti e di rapido accertamento indicate dai punti 2, 3, 5, 7 dell'articolo 1. La relazione finale deve essere consegnata entro sei mesi.

L'articolo 4, comma 2, prescrive per la particolare connessione della materia alla salvaguardia dell'ordinamento costituziona-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le, che non sia opponibile il segreto di Stato.

Al fine di prevenire disparità fra i componenti della Commissione, è stabilito che ciascun commissario ha il diritto a conoscere tutti i documenti e tutte le informazioni pervenute alla Commissione o ai suoi organi.

Ulteriore novità è costituita dall'articolo 9 che prevede la informatizzazione dell'archivio della Commissione. È una misura indispensabile per poter lavorare con rapi-

dità e precisione e per consentire alla Commissione di terminare i suoi lavori entro la scadenza fissata.

I proponenti ritengono opportuno che i componenti della Commissione d'inchiesta vengano esentati da altro lavoro parlamentare per tutta la durata dell'inchiesta. Si tratta di una misura da sottoporre alla valutazione delle Presidenze delle Camere e a quella dei Gruppi parlamentari per assicurare la concentrazione dell'inchiesta nel più breve tempo possibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione d'inchiesta per accertare:

a) l'origine, i caratteri, le finalità, le attività svolte, le modalità di funzionamento dell'organizzazione denominata «Gladio» nonché di altri organismi clandestini o comunque segreti istituiti di fatto funzionanti in Italia, in base ad accordi internazionali, tra Governi di altri Paesi e servizi di sicurezza italiani, tra servizi di sicurezza stranieri e servizi di sicurezza italiani ovvero per autonoma decisione del Governo italiano o dei servizi di sicurezza italiani;

b) quale sia il testo integrale di tutti gli accordi, convenzioni, disposizioni, raccomandazioni di carattere internazionale ed interno in base alle quali quegli organismi si sono costituiti, hanno funzionato e funzionano tutt'ora;

c) quali autorità politiche sono state messe a conoscenza, ed in quali termini, dell'esistenza e delle finalità di tali organismi;

d) i criteri di reclutamento, le modalità e le località di addestramento, l'entità e le modalità delle retribuzioni, il tipo di armamento e le caratteristiche delle dotazioni in possesso o a disposizione dei singoli reclutati o degli interi organismi;

e) i nomi di coloro che hanno fatto e fanno parte di tali organismi;

f) l'eventuale coinvolgimento di tali organismi o di loro singoli componenti in attività eversive o in azioni illegali;

g) quali siano stati e siano tutt'ora i responsabili politici e militari di tali organismi comunque denominati;

h) quali collegamenti e quali forme di coordinamento tali organismi avessero o abbiano sul piano internazionale;

i) se taluno degli organismi sopra indicati o suoi aderenti avessero contatti con la disciolta loggia P2.

Art. 2.

1. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *g)* entro 60 giorni dal suo insediamento.

3. La commissione dovrà terminare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento.

Art. 3.

• 1. La commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla commissione non è opponibile il segreto di Stato.

3. Per i segreti d'ufficio, professionali e bancari si applicano le norme in vigore.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

1. La commissione può acquisire documenti esistenti presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione e di qualunque organo dello Stato, compresi i servizi di sicurezza.

2. La commissione può altresì richiedere copie degli atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto, emette decreto di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

3. Quando atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge.

4. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase di indagini preliminari o in istruttoria formale.

Art. 6.

1. Ciascun componente della commissione ha il diritto di conoscere tutti i documenti e tutte le informazioni pervenute alla commissione o ai suoi organi.

2. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il perso-

nale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, quando il segreto è stabilito dalla commissione.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti può decidere di riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

1. L'archivio della commissione è informatizzato. Per l'elaborazione del programma e per la sua esecuzione la commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 10.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico

del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.